



Daniele Arru

(professore associato nell'Università di Roma Tor Vergata,
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società)

Note sul Concordato di Ponte Mammolo (11 aprile 1111) *

Notes on the Concordat of Ponte Mammolo (April 11, 1111) *

ABSTRACT: Il presente saggio intende porre in risalto l'importanza storica del Concordato di Ponte Mammolo (1111) nel contesto della lotta delle investiture e insieme evidenziare il ruolo assolto dal nascente istituto concordatario nelle relazioni fra Papato e Impero. Viene offerto anzitutto un inquadramento generale dei presupposti storici e giuridici del Concordato, ripercorrendo le vicende che portano alla sua stipulazione. Si prende quindi in esame il testo concordatario, ponendone in luce la peculiare struttura formale e poi analizzandone la disciplina materiale. Costante riferimento è fatto ai Concordati coevi di Sutri (1111) e di Worms (1122) che regolano anch'essi la materia delle investiture.

ABSTRACT: This essay aims to highlight the historical importance of the Concordat of Ponte Mammolo (1111) in the context of the Investiture Controversy and at the same time to highlight the role played by the nascent concordatory institution in the relations between the Papacy and the Empire. First of all, a general overview of the historical and legal presuppositions of the Concordat is offered, retracing the events that led to its stipulation. The concordat text is then examined, highlighting its peculiar formal structure and then analyzing its material discipline. Constant reference is made to the contemporary Concordats of Sutri (1111) and Worms (1122) which also regulate the matters of investitures.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. I presupposti storico-giuridici del Concordato - 3. La stipulazione concordataria - 4. Esame degli accordi - 5. Il Privilegio pontificio - 6. Sviluppi della vicenda - 7. La dichiarazione di nullità del Privilegio pontificio - 8. Considerazioni conclusive.

1 - Premessa



È noto che la “lotta delle investiture”, apertasi nell’ultimo scorcio del sec. XI fra Papato e Impero, attraversa fasi alterne e incerte prima di giungere alla sua composizione, col Concordato di Worms, nel 1122¹.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ Per un inquadramento generale della materia, senz’alcuna pretesa di completezza, data la vastità della letteratura esistente, cfr. **O. CAPITANI**, *Papato e Impero nei secoli XI e XII*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. FIRPO, vol. II, t. 2, *Il Medioevo*, UTET, Torino, 1983, pp. 117-173; **ID.**, *Storia dell’Italia medievale 410-1216*, Laterza, Roma-Bari, 1986, pp. 333-360; **U.R. BLUMENTHAL**, *La lotta per le investiture*, Liguori, Napoli, 1990; **N. D’ACUNTO**, *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122)*, Carocci, Roma, 2020, con amplissima bibliografia aggiornata cui si fa rinvio. Con più specifico riferimento alla storia ecclesiastica, cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, in **AA. VV.**, *Storia della Chiesa dalle origini fino ai giorni nostri*, diretta da A. FLICHE e V. MARTIN, vol. VIII, SAIE, Torino, 1959, pp. 459-509; **F. KEMPF**, *La riforma gregoriana (1046-1124)*, in **AA. VV.**, *Storia della Chiesa*, diretta da H. JEDIN, vol. IV, parte II, sezione I, Jaca Book, Milano, 1978, pp. 455-521; **C. VIOLANTE**, *L’età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d’Italia*, diretta da N. VALERI, vol. I, 2^a ed., UTET, Torino, 1966; **ID.**, *Chiesa feudale e riforme in Occidente (secc. X-XII). Introduzione a un tema storiografico*, CISAM, Spoleto, 1999; **G. MICCOLI**, *La storia religiosa*, in *Storia d’Italia*, diretta da G. GALASSO, vol. II, t. 1, UTET, Torino, 1974, pp. 431-1079. Per il contesto dei rapporti istituzionali fra autorità politica e autorità religiosa, cfr. **F. RUFFINI**, *Relazioni fra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, il Mulino, Bologna, 1974, pp. 77-81 e pp. 185-188; **M. FERRABOSCHI**, *Storia dei sistemi di relazione fra Stato e Chiesa*, De Salvia, Ferrara, 1974, pp. 91-97; **F. DELLA ROCCA**, *Appunti di storia concordataria*, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 15-19; **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, I, *Chiesa e Stato dall’avvento del cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 57-82; **G. LEZIROLI**, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (cenni storici)*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 1998, pp. 63-86. Per i profili giuridici generali, cfr., *ex plurimis*, **E. CORTESE**, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1995; **M. ASCHERI**, *Introduzione storica al diritto medievale*, Giappichelli, Torino, 2007; **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011. Con specifico riferimento alla storia concordataria, tornano ancor oggi utili i saggi raccolti in **AA. VV.**, *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia*, vol. I, *Studi storici*, Vita e Pensiero, Milano, 1939. Sul Concordato di Worms, fra i contributi più recenti, cfr. **AA. VV.**, *A novecento anni dal Concordato di Worms. Dinamiche dei rapporti tra Santa Sede e autorità civili* (Atti del Convegno di Cosenza-Unical, 25 novembre 2022), a cura di M. D’ARIENZO, F. VECCHI, Luigi Pellegrini, Cosenza, 2024; **V. GIGLIOTTI**, *Per una rilettura del Concordato di Worms (23 settembre 1122) nel quadro dei rapporti tra Chiesa e autorità secolare nel Medioevo*, in **AA. VV.**, *Cattolicesimo e azione politica*, a cura di I. ZUANAZZI e D. DIMODUGNO, Accademia University Press, Torino, 2024, pp. 3-22. Fra le iniziative legate alla storica ricorrenza, ricordiamo: *Oltre Worms. La costruzione dello specifico occidentale nel XII secolo, tra declinazioni dei poteri locali e dimensione universale*, Convegno internazionale in occasione del IX centenario del Concordato di Worms (1122-2022), Abbazia di Farfa, 14-16 settembre 2022.



In questo complesso e travagliato periodo storico, le due Parti oscillano fra la tentazione di una soluzione di compromesso, intesa a contemperare le opposte aspettative, e quella di una riaffermazione piena e totale delle ragioni di ciascuno nei confronti della controparte.

Il dato che, dal punto di vista più strettamente giuridico, riveste particolare interesse è che per giungere a una soluzione della controversia prende corpo uno strumento destinato, nei secoli successivi, a un diffuso impiego nei rapporti fra autorità civile e autorità religiosa: il Concordato.

A esso si fa ricorso fin dagli anni più aspri della lotta, come evidenzia la vicenda - poco nota ma ricca di insegnamenti - del Concordato di Sutri (febbraio 1111), imperniato su una soluzione di netta *separazione* fra Impero e Chiesa e rimasto, per un complesso di ragioni politiche, senza seguito².

Ma al Concordato si farà ancora ricorso, poco tempo dopo le vicende del febbraio 1111, quando prevarrà l'idea, in una parte (quella imperiale) di imporre all'altra, senza temperamenti, la propria posizione.

Questo esito prevale - a un certo momento della "lotta" - col Concordato di Ponte Mammolo 11 aprile 1111.

La sua vicenda e i suoi contenuti sono scarsamente conosciuti, tanto che non è raro riscontrare, in sede storiografica, la confusione di questo Accordo col precedente Concordato di Sutri 9 febbraio 1111, nonostante la radicale diversità delle rispettive disposizioni.

Un richiamo, perciò, alle vicende e ai contenuti del Concordato di Ponte Mammolo si rende utile - a oltre novecento anni dalla sua stipulazione - non solo per la più precisa conoscenza dell'Accordo, ma anche per la migliore comprensione dei fatti che porteranno alla stipulazione del Concordato di Worms 23 settembre 1122, con cui sarà composta la controversia delle investiture³.

² Su questa vicenda, per un primo accostamento, sia consentito il rinvio a **D. ARRU**, *Aspetti del Concordato di Sutri del 1111*, in **AA. VV.**, *A novecento anni dal Concordato di Worms*, cit., pp. 51-65; ivi ulteriori referenze bibliografiche.

³ Per un esame ravvicinato, oltre ai lavori già citati, cfr. **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II dal Concordato di Sutri al "privilegium" (8 febbraio-12 aprile 1111)*, in *Rivista storica del Mezzogiorno*, III, 1968, pp. 3-21, nonché in **AA. VV.**, *Miscellanea di studi storici per le nozze di Gianni Jacovelli e Vita Castano*, Schena, Fasano, 1969, pp. 85-105. Il lavoro contiene due comunicazioni dell'Autore risalenti agli anni 1942-1943 (le citazioni dell'opera saranno tratte, nelle pagine che seguono, da quest'ultima pubblicazione). Un sintetico richiamo in **S. WEINFURTER**, *Ponte Mammolo, Vertrag von (1111)*, in *Lexikon des Mittelalters* Pt. 7 p. München [u. a.] (1980-1998) Sp. 93.



2 - I presupposti storico-giuridici del Concordato

La mancata attuazione delle clausole contenute nel Concordato di Sutri - effetto della posizione assunta da Enrico V il 12 febbraio 1111 in San Pietro - rimette integralmente in discussione, fra le Parti, la *vexata quaestio* delle investiture.

Su di essa, Papato e Impero tornano ad affrontarsi, riprendendo quelle stesse posizioni già difese, da ciascuno, fino all'Accordo di Sutri.

I termini della controversia sono ben noti e rimandano alla prassi, diffusasi in Europa nei secoli IX e soprattutto X e XI, secondo cui il sovrano conferiva in modo diretto i vescovati e i più alti uffici ecclesiastici senz'alcuna mediazione della gerarchia sacerdotale.

Non solo. Questa prassi, col tempo, si era venuta ammantando di un esplicito carattere religioso, emblematicamente rappresentato dal rituale dell'investitura, fatta, appunto, dai sovrani, attraverso l'atto, di forte valenza simbolica, della consegna dell'anello e del pastorale⁴.

È a questo stato di cose - e, più in generale, ai fenomeni degenerativi connessi (quale, ad esempio, l'acquisto "simoniaco" dell'ufficio ecclesiastico)⁵ - che la Chiesa romana intende reagire, sotto il pontificato di Gregorio VII (1073-1085).

In questo periodo, infatti, il Papato prende netta posizione contro l'investitura dei maggiori uffici per mano dell'autorità secolare, e anzi formalizza in modo solenne la propria contrarietà⁶.

⁴ Questi assetti sono espressione della "Chiesa regia" (*Reichskirche*), venuta a strutturarsi nell'Impero carolingio e poi a consolidarsi in quello germanico, sotto la casa di Sassonia e quella di Franconia. Come ricorda N. D'ACUNTO, *La lotta per le investiture*, cit., p. 83, la *Chiesa regia* era fondata su «un'ecclesiologia di stampo nettamente episcopalistico, che assegnava al re il compito di coordinare un sistema di chiese e monasteri essenzialmente policentrico». Come aveva notato a suo tempo C. VIOLANTE, *Chiesa feudale e riforme in occidente (secc. X-XII). Introduzione a un tema storiografico*, cit., p. 155, si trattava di una «ecclesiologia fondamentalmente unitaria, in cui il potere temporale laico e il potere spirituale ecclesiastico erano un tutto indistinto». Sulla concezione ecclesiologica sottostante alla *Reichskirche*, già G. TELLENBACH, *Church, State and Christian Society at the Time of the Investiture Contest*, Blackwell, Oxford, 1948, aveva indirizzato verso importanti sviluppi la storiografia medievistica tedesca (cfr. ancora, in proposito, N. D'ACUNTO, *La lotta per le investiture*, cit., pp. 16-18).

⁵ Un richiamo, sul punto, in V. GIGLIOTTI, *Per una rilettura del Concordato di Worms*, cit., pp. 7-8.

⁶ Com'è noto, il termine "investitura" ha un preciso significato giuridico. In proposito, cfr. ANONIMO, *Investitura*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VII, UTET, Torino, 1938, pp. 135-



Ciò avviene in occasione del Concilio romano tenutosi nel febbraio 1075 (così detto *Concilio di Quaresima*) che apertamente condanna l'investitura laica, assumendo una posizione che viene mantenuta ferma e ribadita nel tempo⁷.

È certo che, con questa lotta, la Chiesa romana - nelle temperie che è propria della così detta *riforma gregoriana* - intende acquistare uno spazio di autonomia nei confronti dell'autorità secolare, nel delicato settore della provvista degli uffici ecclesiastici. È tuttavia innegabile che la coloritura "religiosa" che la questione delle investiture assume (esaltata dal rito dell'anello e del pastorale) conferisce alla contesa fra Papato e Impero una valenza assai più ampia e impegnativa.

Attraverso di essa, la Chiesa romana rimette in gioco la struttura teocratica e chiesastica dell'Impero germanico, scuotendo dalle fondamenta l'assetto *cesaropapistico* che informa i suoi rapporti con la gerarchia sacerdotale.

I successori di Gregorio VII tengono ferma quest'impostazione nuova dei rapporti del Papato con l'Impero⁸.

Nello specifico della lotta per le investiture, essi mirano a scardinare l'investitura laica dei vescovati (e dei più alti uffici ecclesiastici), contestandone il fondamento "ideologico", ossia l'esistenza di un vero

136.

Ivi si ricorda che tale espressione indica «la immissione in possesso di un beneficio o di una dignità qualsiasi a mezzo di un segno esterno»; essa fu perciò, nel periodo a cui ci riferiamo, «una formalità, con cui affermavasi uno stato di soggezione dell'investito verso chi lo investiva, formalità in cui il simbolo era essenziale, implicando l'acquisto del possesso. I simboli erano di varia specie, secondo i casi per i quali si adoperavano [...] e per le investiture ecclesiastiche: un anello, le chiavi della chiesa, una coppa d'argento e simili. Colui che li aveva ricevuti doveva custodirli con cura come segno e prova dei suoi diritti, e quando il feudo diventava vacante, si restituivano al domino, perché potesse investire il successore». In Germania «gli eletti dovevano prestare al Re l'*hominium*, ricevevano da lui il bastone del predecessore, e da Enrico III anche l'anello: da quest'epoca la parola *investiture* divenne di uso comune».

⁷ Richiami in P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 53 ss.; N. D'ACUNTO, *La lotta per le investiture*, cit., p. 125 ss. Sui molteplici aspetti del pontificato gregoriano è stata prodotta nel tempo una letteratura copiosissima. Per una recente rivisitazione della materia, cfr. il volume *Gregorio VII Vescovo di Roma e Pontefice universale*, Atti del LX Convegno storico internazionale, Todi, 8-10 ottobre 2023 (Centro italiano di studi sul basso medioevo-Accademia Tudertina), CISAM, Spoleto, 2024.

⁸ Per un'accurata ricostruzione storica, cfr. P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 62 ss.



potere ecclesiastico-religioso dell'imperatore, quale significato dal rito dell'anello e del pastorale⁹.

È noto che questa lotta - destinata a protrarsi per vari decenni - troverà in alcune compagini politiche (Francia e Inghilterra) una composizione di tipo compromissorio: distinguendo, nell'ufficio episcopale, attribuzioni spirituali e attribuzioni temporali, si farà strada il concetto per cui sulle prime ha competenza l'autorità spirituale, sulle seconde quella temporale. È la famosa "teoria di Chartres" (così denominata in quanto attribuita al famoso canonista francese Ivone di Chartres), che conoscerà una progressiva elaborazione e un significativo affinamento, attraverso la pubblicazione di molteplici opere dottrinali¹⁰.

⁹ In sede storiografica, è nota la tesi secondo cui nel corso del sec. XI inizia a essere concepita una divisione dei poteri fondata sulla *desacralizzazione* del potere sovrano. Cfr., in questo senso, **N. D'ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 10: ivi si afferma che il dualismo fra il potere politico e il potere sacro, venutosi ad affermare in quel tornante storico, finì per configurare sempre più chiaramente il potere politico «come un fenomeno intramondano, privo di ogni aura di sacralità». In questo senso, già **P. PRODI**, *Il tramonto della rivoluzione*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 72, p. 31 e p. 44 s. In precedenza, **M. MACCARRONE**, *La teologia del primato romano del secolo XI* (1974), in **ID.**, *Romana Ecclesia-Cathedra Petri*, a cura di P. ZERBI, R. VOLPINI, A. GALUZZI, Herder, Roma, 1991, I, p. 649 s., aveva parlato di «desacralizzazione della sovranità». Sul punto, cfr. **O. CONDORELLI**, *Gregorio VII e le collezioni canoniche della « riforma »*, in *Gregorio VII Vescovo di Roma e Pontefice universale*, cit., p. 395. Il primo configurarsi di questa tendenza si avverte già sotto il pontificato di Gregorio VII (1073-1085) e trova il suo immediato riscontro documentale nelle due Lettere che il pontefice indirizza al vescovo Ermanno di Metz nel 1076 e nel 1081 (all'indomani della duplice scomunica inflitta a Enrico IV), dove sono chiaramente enunciati i postulati della superiorità del potere sacerdotale su quello secolare (cfr. **N. D'ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 155 ss.). Tale processo, che veniva sviluppandosi rapidamente negli anni successivi, non solo produceva la «centralizzazione pontificia», intesa come «progressivo controllo sui vescovi da parte del papato», ma, soprattutto evidenziava che «la gerarchia ecclesiastica, e in primis il papato, aveva assorbito quasi del tutto la componente sacrale che aveva innervato di sé il potere imperiale almeno a partire dall'età carolingia. Era, questo, il risultato più duraturo della rivoluzione del secolo XI». Così **N. D'ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 195 s.

¹⁰ L'espressione "teoria di Chartres" si riscontra in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., pp. 471-473. Come ricorda **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 88, Ivone di Chartres aveva formulato una nuova teoria moderata, nel tentativo di por fine agli attriti tra le parti, «sulla base di una distinzione di funzioni. Se l'investitura laica è inammissibile per la funzione pastorale, è però accettabile e giustificata se riguardante solo la proprietà, il possesso dei beni ecclesiastici».



L'autorità civile si contenta di competenze temporali sulle patrimonialità delle chiese, rinunciando all'investitura con l'anello e col pastorale, e, con essa, a ogni residua prerogativa di carattere spirituale¹¹.

Rispetto a questa tendenza che si afferma, è indubbio che la vicenda del Concordato di Sutri imposta in termini radicalmente innovativi l'intera questione.

L'Accordo raggiunto nel febbraio 1111 esclude ogni composizione compromissoria del problema delle investiture. Esso introduce un principio di netta *separazione* tra sfera temporale e sfera spirituale, abolisce ogni investitura laica degli uffici ecclesiastici e - in pari tempo - retrocede all'autorità civile ogni temporalità già attribuita alle Chiese. Mettendo in discussione, alla radice, l'inserimento della Chiesa nell'ordinamento feudale dell'Impero.

In sede storiografica è ricorrente il giudizio di irrealizzabilità del disegno prefigurato dal Concordato di Sutri, quando non di manifesto utopismo¹².

¹¹ Sulla composizione data alla controversia sulle investiture in Inghilterra e in Francia, cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., pp. 474-478; con specifico riferimento all'Inghilterra, cfr. **R. GIURATO**, *Chiesa e Stato in Inghilterra tra il Medioevo e l'Età Moderna: dal concordato di Londra alla Riforma di Enrico VIII*, in **AA. VV.**, *A novecento anni dal Concordato di Worms*, cit., pp. 31-50.

¹² Detto orientamento trova da lungo tempo, in sede storiografica, ampi riscontri. Fra gli Autori meno recenti, è significativo quanto scrive **A. SOLMI**, *Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al Concordato di Worms (800-1122). Studio storico e giuridico*, Archivio Giuridico, Modena, 1901, p. 72: «Senonché la soluzione era così lontana da ogni possibilità pratica, e imponeva alle istituzioni sociali, tanto lente ad evolversi [sic], così subitaneo strappo e così inusitata trasformazione, che il decreto del 1111 [ossia il *privilegium*, n. d'a.] restò privo di effetto»; e ciò non tanto «per l'opposizione dei vescovi, che si vedevan così privati di tanto potere, ma meglio per l'opposizione invincibile delle condizioni sociali tutte». Sulla stessa linea, cfr. pure **G. SORANZO**, *Vicende religiose o politiche precedenti o seguenti i più antichi concordati*, in **AA. VV.**, *Chiesa e Stato*, cit., p. 157: ivi, ricordando che l'Accordo di Sutri intendeva liberare la Chiesa dai vincoli che la legavano alla società politica, l'A. osserva che tale proposito «avrebbe sollevato un'opposizione da parte di tutti o quasi gli ecclesiastici interessati, che forse nemmeno la scomunica del papa avrebbe fatto cessare»; si trattava, infatti, di un «proposito troppo radicale, se non rivoluzionario, che avrebbe prodotto un mutamento troppo profondo ... per essere realizzabile». In termini non dissimili, ma in forma dubitativa, si esprime anche **C.G. MOR**, *I rapporti fra la Chiesa e gli Stati barbarico-feudali in Italia, fino al Concordato di Worms*, in **AA. VV.**, *Chiesa e Stato*, cit., p. 89. Cfr. anche **F. KEMPF**, *La riforma gregoriana*, cit., p. 513. Sulla radicalità della scelta adottata da Pasquale II, **P. ZERBI**, *Pasquale II e l'ideale della povertà della Chiesa*, in *Annuario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, 1964-65, pp. 207-229, avanza



Al di là di quella che può essere la solidità del giudizio nel più generale contesto degli eventi considerati, è un fatto che quel Concordato suscita opposizioni così ampie e decise da renderne impossibile l'attuazione.

L'esito imprevisto della vicenda concordataria riporta la questione delle investiture al punto di partenza. E richiede l'individuazione di una soluzione diversa.

3 - La stipulazione concordataria

Com'è noto, la vicenda relativa al Concordato di Sutri (9 febbraio 1111) aveva avuto un epilogo inatteso e drammatico.

Il 12 febbraio 1111, data fissata per l'incoronazione imperiale di Enrico V, il papa Pasquale II aveva confermato le obbligazioni assunte in sede concordataria (anzitutto la rinuncia ai *regalia*, annessi ai vescovati) attraverso un apposito *Privilegium*.

Di questo, il pontefice aveva dato solenne lettura in San Pietro, chiedendo al sovrano tedesco di confermare a sua volta le obbligazioni assunte col Concordato.

Le cronache di questi avvenimenti pervenute fino a noi affermano che la lettura del Privilegio pontificio suscita vasto scalpore in San Pietro e viva contrarietà alla rinuncia ai *regalia*.

per primo un'interpretazione pauperistica, condivisa da **G. MICCOLI**, *La storia religiosa*, cit., pp. 513-514, e più tardi ripresa da **G.G. MERLO**, *Proprietà ecclesiastiche e potenza delle chiese vescovili nel secolo XII*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. I, *L'antichità e il Medioevo*, a cura di A. VAUCHEZ, Bari, 1993, p. 295. Nel corso degli anni è emersa, in sede storiografica, la tendenza a evidenziare l'aspirazione ecclesiastica a una maggiore autonomia, sul piano politico e patrimoniale, rispetto al potere secolare. Una nuova linea interpretativa è stata più recentemente proposta da **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 15, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, pp. 558-564; nota, in proposito, **N. D'ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 186: «L'equivoco di un Pasquale II 'pauperista', una sorta di antesignano di Francesco d'Assisi, deriva dall'interpretazione errata dell'effimero concordato di Sutri»: di esso non si è posto il giusto rilievo sull'intento di sottrarre i vescovi e gli abati dagli onerosi obblighi feudali. Secondo quell'Accordo, in realtà, le chiese dovevano rimanere «libere, cioè indipendenti dal controllo del re. Tutto questo doveva impedire ai vescovi che gli impegni secolari li distraessero dalla pastorale dei fedeli. Ne deduciamo che Pasquale II non voleva una Chiesa astrattamente povera. Al contrario i vescovi dovevano usufruire liberamente del patrimonio ecclesiastico per svolgere in maniera adeguata i loro compiti pastorali» (ivi, p. 187).



Enrico V, consultati i vescovi dell'Impero e riscontrata la loro resistenza a queste previsioni, ricusa di confermare le obbligazioni assunte in sede concordataria. Pasquale II rifiuta di procedere alla sua incoronazione¹³.

L'accordo raggiunto alcuni giorni prima fra le Parti può dirsi sciolto. I fatti subiscono, a questo punto, una svolta imprevedibile.

Enrico V dà ordine di arrestare il pontefice e i cardinali presenti in San Pietro. Alcuni di essi riescono a sottrarsi fortunosamente alla cattura¹⁴.

Considerato che questi fatti suscitano la sollevazione popolare dei romani, il sovrano tedesco crede opportuno allontanarsi col suo esercito dai dintorni della basilica vaticana e si dirige verso la Sabina, portando prigioniero Pasquale II e le altre personalità arrestate in San Pietro¹⁵.

¹³ Richiami, *ex plurimis*, in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 491; **F. KEMPF**, *La riforma gregoriana*, cit., 513; **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 93 s., e **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, Liguori, Napoli, 1997, p. 101 s.; **D. ARRU**, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., p. 64.

¹⁴ **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 491 s.; **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 98: il papa fu, con sedici cardinali e i maggiorenti della sua corte, preso prigioniero e dato in custodia al patriarca di Aquileia, Udalrico. Riuscirono a sfuggire alla cattura i cardinali di Tuscolo, Giovanni, e di Ostia, Leone. Rimase libero pure, per essere stato assente quel giorno, il cardinale vescovo di Albano, Riccardo. Tutti costoro si attivarono immediatamente per la liberazione dei prigionieri. Anche il card. Conone di Preneste rimase libero, trovandosi in viaggio di Legazione in Medio Oriente. Sulla vicenda di questo prelato, che scaglierà da Gerusalemme la scomunica a Enrico V e che, tornato in Europa, replicherà in numerose occasioni la condanna dell'imperatore, cfr. **W. ZÖLLER**, *Das Krisenjahr 1111 und dessen Folgen-Überlegungen zu den Exkommunikationen Heinrich V.*, in *Heinrich V. in seiner Zeit. Herrschen in einem europäischen Reich des Hochmittelalters*, a cura di Gerhard Lubich, Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar, 2013, pp. 151-168. L'A. pone in relazione di causalità il largo ricorso alla scomunica, da parte ecclesiastica, con l'atteggiamento duttile e apparentemente remissivo di Pasquale II nei confronti del sovrano salico.

¹⁵ Secondo **P. ZERBI**, *Pasquale II e l'ideale*, cit., p. 220, la Campagna romana fu scelta per presentare al pontefice una zona in cui non era ancora spento lo scisma guibertino, intimorendolo con tale prospettiva. Detto scisma era stato determinato dall'elezione come pontefice di Guiberto Giberti (1025-1100), arcivescovo di Ravenna, col nome di Clemente III, a opera del Concilio di Bressanone che aveva depresso Gregorio VII (1080). Voluto da Enrico IV, questo "papa imperiale" o antipapa ebbe dei successori (Teodorico, Adalberto, Silvestro IV e Gregorio VIII), così che lo scisma si protrasse almeno fino al 1121, anno in cui Gregorio VIII, che risiedeva a Sutri, fu fatto prigioniero dalle truppe del papa Callisto II.



Il pontefice viene recluso nel castello di Trebicum (Tribucco, in Sabina)¹⁶, per essere trasferito, alcuni giorni più tardi, al campo tedesco¹⁷.

Durante la sua prigionia, protrattasi per oltre sessanta giorni, il pontefice è fatto segno di forti pressioni perché riconosca formalmente le prerogative imperiali sulle investiture. E viene minacciato di dure rappresaglie, sia contro i prigionieri sia contro le chiese¹⁸.

In queste condizioni, Pasquale II è costretto a cedere¹⁹ e a riconoscere formalmente al sovrano tedesco il diritto di dare l'investitura ai vescovi e agli abati con l'anello e col pastorale²⁰.

A questo punto, rimane da formalizzare il nuovo stato di cose.

L'11 aprile 1111, presso Ponte Mammolo, che separa i tedeschi dai romani²¹ - più precisamente, in località Sette Fratte²² - Pasquale II ed Enrico V si scambiano gli atti che consacrano l'intervenuto accordo fra le Parti.

¹⁶ Enrico V lascia il pontefice con due vescovi e quattro cardinali al castello di Tribucco di proprietà di Farfa e quindi di fatto in custodia all'abate di Farfa (*Relatio Registri Paschalis II*, in *Monumenta Germaniae Historica. Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, a cura di L. WEILAND, Hahn, Hannover, 1893, p. 148). In proposito, cfr. **S. BOESCH GAJANO**, *Berardo di Farfa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 8, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1966, p. 771.

¹⁷ Così **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 492.

¹⁸ **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 492. Conforme **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 106.

¹⁹ In tale occasione, per giustificare la propria decisione, Pasquale II avrebbe significativamente affermato: «cogor... pro Ecclesiae liberatione [...]», «sono costretto... per la liberazione della Chiesa [...]». Cfr. *Chronica Sacri Monasterii Casinensis*, edizione Billaine, Lutetia Parisiorum, 1668, p. 468. Richiami in **A. FLICHE**, *La Riforma gregoriana*, cit., p. 492; conforme **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 99, nonché **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 106.

²⁰ Afferma, sul punto, **F. DELLA ROCCA**, *Appunti di storia concordataria*, cit., p. 16: «il pontefice doveva con questo accordo acconsentire che dopo l'elezione dei prelati, da avvenire liberamente e senza simonia ma col consenso regio, e prima della loro consecrazione, il monarca potesse dare loro l'investitura con l'anello e il bastone pastorale e rinunciare ad ogni idea di scomunica per i fatti passati». In proposito, cfr. **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 70; **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 492; **F. KEMPF**, *La riforma gregoriana*, cit., p. 513 s.

²¹ Così **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 492.

²² In proposito, cfr. **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, p. 231; **ID.**, *Pasquale II*, in *Dizionario biografico*, cit., p. 561; «Finalmente un nuovo accordo, il 12 aprile a Sette Fratte, alle porte di Roma; che fu promulgato nel giorno dell'incoronazione imperiale (Roma, 13 aprile 1111), e che è più comunemente (per quanto erroneamente) conosciuto con il nome di privilegio di Ponte Mammolo».



In tali atti, sui quali ci soffermeremo fra breve, prende corpo il Concordato di Ponte Mammolo.

Il giorno successivo alla sua conclusione²³ - ossia il 12 aprile 1111 - viene redatto da un notaio il testo di un *privilegio* pontificio, destinato a essere promulgato l'indomani 13 aprile.

In esso - come si dirà meglio più avanti - è riformulato il contenuto dell'Accordo appena raggiunto: in particolare, il riconoscimento all'imperatore del diritto all'investitura con l'anello e col pastorale viene espressamente giustificato sulle benemeritenze passate degli imperatori e sulle loro munifiche donazioni alle chiese.

Il 13 aprile 1111 viene ripreso - essendo stato interrotto il precedente 12 febbraio - il rito dell'incoronazione imperiale di Enrico V in San Pietro. In tale occasione, Pasquale II consegna al sovrano teutonico il Privilegio sulle investiture, somministrandogli la comunione²⁴. Nella stessa circostanza, il pontefice pronuncia una dichiarazione di pace²⁵.

Subito dopo, Enrico V lascia Roma per fare rientro in Germania, mentre il pontefice riprende possesso della sua sede, dopo due mesi di assenza²⁶.

²³ Nota **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 106, che «si dovette attendere che arrivasse dalla città un archivista che mettesse nero su bianco quella pace tanto lamentata dal pontefice: il suo sigillo era rimasto a Roma e i *laterales* di Enrico [...] volevano che l'ingresso nell'Urbe fosse garantito dalla sottoscrizione e dall'autenticazione dell'accordo».

²⁴ Sulle modalità di svolgimento della cerimonia sono state tramandate differenti versioni. Dai richiami fatti da **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 100 s., emerge che l'incoronazione del 13 aprile - avvenuta nel contesto delle forti tensioni seguite fra l'imperatore e il pontefice - non poté compiersi con lo sfarzo del rituale tradizionale: si svolse a porte chiuse e non fu il papa (sembra) a imporre la corona sul capo dell'imperatore. **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 108, a proposito delle opposte notizie dei fatti, scrive: «Una cerimonia indegna, secondo le versioni papali: una cerimonia con tutti i crismi della solennità secondo quelle imperiali». Sui dettagli dell'incoronazione cfr. **G.M. CANTARELLA**, *La costruzione della verità. Pasquale II. Un papa alle strette*, Istituto storico per il Medio Evo, Roma, 1987, pp. 17-40.

²⁵ Lo ricorda **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 493. Poiché è dubbio che tale dichiarazione fosse stata previamente redatta in forma scritta, in *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV*, cit., p. 146, essa viene riportata in tre diverse varianti.

²⁶ Così **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 493. Cfr. anche **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 100 s., e **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 108; **N. D'ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 191 s.



In ambito storiografico è da gran tempo condivisa la convinzione che l'intera vicenda richiamata sin qui segni il trionfo delle posizioni imperiali e una delle più gravi sconfitte che la storia del Papato ricordi²⁷.

4 - Esame degli accordi

Come si è visto, la soluzione della questione delle investiture, ricercata fin da febbraio attraverso un Accordo, viene ora trovata - in condizioni molto diverse, e col pontefice in condizioni di sostanziale prigionia - mediante una nuova pattuizione.

Si tratta del Concordato di Ponte Mammolo 11 aprile 1111. Appare assai interessante passare in rassegna i documenti da cui risulta formato, in quanto offrono spunto per osservazioni d'ordine sistematico.

Il nuovo Concordato ("*Conventio apud Pontem Mammeum facta*") è costituito dall'insieme di cinque atti, tutti datati 11 aprile 1111²⁸:

- a) *Promissio papae*
- b) *Iuramentum in anima papae*
- c) *Nomina cardinalium iurantium*
- d) *Iuramentum in anima regis*
- e) *Nomina iuratorum regis et formula iuramenti.*

È importante rilevare - anzitutto - la riproposizione, sostanzialmente immutata, dello schema formale adottato dal Concordato di Sutri del 9 febbraio 1111: l'accordo è costituito da atti unilaterali dei contraenti, di contenuto speculare e correlativo, simultanei e convergenti²⁹.

Si osserva, peraltro - all'interno di esso - una sorta di asimmetria fra gli atti delle Parti: tre pontifici e due regi. Il relativo contenuto conferma il carattere "ineguale" dell'Accordo: una sola "*Promissio*", od obbligazione

²⁷ In questo senso, cfr. per tutti - in termini riassuntivi - **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 70; **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 101: «La vittoria di Enrico poteva sembrare, per più versi, completa»; **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 115: «La Chiesa esce formalmente sconfitta»; **F. KEMPF**, *La riforma gregoriana*, cit., p. 314, parla di «brutale vittoria su Pasquale», da parte di Enrico V.

²⁸ Il relativo testo si riscontra in *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV*, cit., pp. 142-144. Esso è riprodotto in **A. MERCATI**, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1919, pp. 14-15.

²⁹ In proposito, cfr. **D. ARRU**, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., pp. 56, 58 e 65.



giuridica (quella papale); e due giuramenti - simmetrici e correlati - dei rappresentanti delle due Parti³⁰.

Distinto e del tutto autonomo da questi atti è invece il "*Privilegium Paschalis II de investituris*", 12 aprile 1111³¹.

La miglior comprensione non solo dei termini della pattuizione, ma anche della configurazione formale di questo Concordato, suggerisce un esame analitico dei singoli atti richiamati sopra.

Il primo - e più importante - di essi è la "*Promissio papae*".

Ivi è stabilito - secondo una formulazione sintetica e quasi dimessa - che il papa Pasquale II

"concederà al re Enrico e al suo regno e con proprio privilegio confermerà e rafforzerà sotto pena di anatema, che il vescovo o abate liberamente eletto senza simonia con l'assenso del re, sia investito dal re con l'anello e con il bastone [pastorale].

Quindi il vescovo o abate liberamente investito riceva liberamente la consacrazione da colui al quale competa. Se il soggetto sia eletto dal clero e dal popolo ma non sia investito dal re, non venga consacrato da nessuno. E gli arcivescovi e vescovi abbiano la libertà di consacrare i soggetti investiti dal re.

Sopra queste materie il papa Pasquale non inquieterà il re Enrico né il suo regno ed impero"³².

In questa "*Promissio*" papale - che è l'atto più rilevante dell'Accordo - è racchiusa la sostanza dell'intera pattuizione.

La questione delle investiture riceve una nuova regolamentazione che riflette pienamente i *desiderata* del sovrano germanico.

³⁰ Da questo importante punto di vista, il Concordato di Ponte Mammolo si differenzia dal Concordato di Sutri, nel quale la posizione di parità delle due Parti era plasticamente espressa dalla presenza di due *Promissiones* correlative di contenuto speculare, che davano corpo a obbligazioni sinallagmatiche. Sul punto, cfr. D. ARRU, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., p. 65.

³¹ Il testo si riscontra in *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV*, cit., pp. 144-145, ed è riprodotto in A. MERCATI, *Raccolta di concordati*, cit., p. 16.

³² Nostra la traduzione italiana. Il testo originale ha il seguente tenore: «Domnus papa Paschalis concedet domno regi Heinricho et regno eius et privilegio suo sub anathemate confirmabit et corroborabit, episcopo vel abbate electo sine simonia assensu regis, quod domnus rex illum anulo et virga investiat. Episcopus autem vel abbas libere investitus libere accipiat consecrationem ab eo ad quem pertinuerit. Si quis vero a clero et a populo eligatur nisi a rege investatur, a nemine consacretur. Et archiepiscopi et episcopi libertatem habeant consecrandi a rege investitos. Super his domnus papa Paschalis non inquietabit regem Heinrichum nec eius regnum et imperium».



La nuova Convenzione - invero - consacra sul piano bilaterale il sistema dell'investitura regia di vescovati e abbazie, con l'anello e il pastorale: nessun temperamento (magari limitato all'impiego dei simboli religiosi) trova spazio nell'Accordo. Ma vi è un altro dato, non meno importante, da segnalare: ossia l'esplicito riconoscimento dell'*assenso regio* all'elezione. Il sovrano, prim'ancora che nell'investitura, interviene nella fase cruciale dell'elezione canonica di vescovi e abati. Il suo assenso è decisivo per la provvista degli uffici ecclesiastici.

Fra le righe della "*Promissio*" si notano solo alcune espressioni che sembrano arginare la totale vittoria conseguita dalla parte imperiale.

Anzitutto la precisazione che il vescovo o abate sia eletto "liberamente" e "senza simonia". Ciò che, in qualche misura, limita - almeno teoricamente - possibili interferenze esterne nell'elezione. E, poi, l'affermazione che arcivescovi e vescovi "abbiano la libertà" di consacrare i soggetti investiti dal sovrano. Vi è chi ha interpretato tale espressione come garanzia di un potere discrezionale in capo ai vescovi nella scelta di procedere alla consacrazione del soggetto eletto e investito³³. In realtà, come vedremo più avanti, essa intende chiarire che è abrogato ogni divieto di consacrazione stabilito in precedenza dall'autorità ecclesiastica (dai decreti gregoriani fino al Concordato di Sutri).

Il secondo documento di parte papale - lo "*Iuramentum in anima papae*" - costituisce in sostanza una prosecuzione e insieme una solenne conferma del primo.

Attraverso questo atto, il pontefice presta formale giuramento, anzitutto, di non inquietare il re Enrico e il suo regno sulla questione delle investiture. Ciò che equivale a una sorta di solenne sanzione e "ratifica" della "composizione" enunciata nella "*Promissio*". Ma presta giuramento, altresì, di non inquietare il sovrano e il regno suo³⁴ per l'ingiuria arrecata a

³³ In questo senso, cfr. G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 116 s. Ivi, l'A. afferma tra l'altro: «La *libertas* ha una valenza positiva quanto negativa: è 'la garanzia di poter consacrare' come di 'poter non consacrare'; è una sorta di diritto di veto».

³⁴ Va sempre ricordato che anche questo Concordato, al pari di quello di Sutri, si riferisce a tutti i regni, ricompresi nel sistema imperiale, di cui Enrico V è a capo (Germania, Borgogna e Italia). Va parimenti ricordato che il *Regnum Italiae*, già *Regnum Langobardorum*, manterrà sempre, formalmente, una sua soggettività autonoma rispetto all'Impero, fin dall'epoca carolingia: si crea un sistema di «unione personale», nel quale l'imperatore è anche «re d'Italia». Gli imperatori romani, oltre a ricevere la corona imperiale, verranno sempre incoronati, appunto, re d'Italia: per l'ultima volta, ormai in età moderna, con Carlo V, a Bologna, nel 1530. Tale storico «dualismo» sarà richiamato in vita, rifacendosi al



lui [con la cattura e l'imprigionamento] e ai suoi stretti collaboratori nella persona e nei beni materiali e di non rendere alcun male a lui o ad altra persona per questa causa, e di non scagliare mai anatema contro la persona del re Enrico.

Il pontefice giura altresì che incoronerà imperatore il sovrano germanico secondo il consueto rituale. E lo aiuterà a governare il regno e l'impero con l'aiuto del suo ufficio, per quanto è in suo potere.

Tutte queste cose il papa promette di adempiere senza frode e senza riserve.

Questa seconda parte del giuramento papale getta luce sul significato della pattuizione dell'11 aprile.

Il sovrano teutonico ottiene dal pontefice ristretto in prigionia non solo un totale cedimento sulla questione capitale delle investiture. Non solo su quella - ancor più rilevante, per Enrico V - dell'incondizionata incoronazione imperiale. Ma altresì la garanzia, appunto, "giurata", che il pontefice non gli irrogherà - una volta recuperata la piena libertà - quella temuta sanzione della "scomunica", della quale è ancor vivo il ricordo per le vicende occorse a Enrico IV³⁵.

L'ampliamento dell'oggetto della pattuizione è un elemento di cui occorre segnalare l'importanza, perché imprime al Concordato un aspetto nuovo (le obbligazioni si estendono a materie connesse ma diverse da quelle oggetto di accordo).

Il terzo documento di parte papale forma una sorta di capo conclusivo-finale rispetto ai due precedenti, distinto con la dicitura "*Nomina cardinalium iurantium*".

In particolare, vengono indicati i nomi dei cardinali che, per disposizione di papa Pasquale II, confermano col giuramento la promessa e l'amicizia verso l'imperatore Enrico. Si tratta, complessivamente, di sedici persone.

Anche qui: il giuramento dei cardinali - come, in parte, quello pontificio - ha la funzione di rafforzare le obbligazioni concordatarie assunte dal pontefice, e mira, nell'ottica del sovrano tedesco, a renderle salde e durevoli nel tempo. Accreditando anche l'idea che il pontefice, in

precedente di Carlo Magno, da Napoleone I, nel 1804-1805.

³⁵ Sulle vicende relative alle scomuniche all'imperatore Enrico IV, un generale richiamo in P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti*, cit., pp. 59-62; nonché in N. D'ACUNTO, *La lotta per le investiture*, cit. p. 134 ss. e p. 150 ss.



sede di stipulazione concordataria, abbia avuto il consenso della Chiesa romana tutta.

I documenti concordatari di parte regia sono due: *“Iuramentum in anima regis”* e *“Nomina iuratorum regis et formula iuramenti”*. La posizione del sovrano è tutta ricompresa nel primo.

Enrico V vi promette solennemente che rilascerà (liberi) il papa, i cardinali e gli altri prigionieri, che con lui e per lui sono stati imprigionati, e gli ostaggi, e li farà condurre incolumi entro le porte della città trans-tiberina, né li terrà ulteriormente prigionieri o permetterà che siano imprigionati.

Enrico V giura inoltre che a quanti rimarranno fedeli a papa Pasquale e al popolo della città romana e trans-tiberina e dell’Isola conserverà pace e sicurezza, così da parte sua come da parte dei suoi, e nelle persone e nei beni, a quanti avranno conservato la pace con lui. Ancora: che aiuterà fedelmente il papa Pasquale, affinché conservi il papato in modo quieto e sicuro.

Che restituirà patrimoni e possedimenti che aveva sottratto alla Chiesa romana, e che aiuterà in buona fede il pontefice a recuperare e a detenere le altre cose che di diritto gli spettano per consuetudine dei suoi predecessori.

Enrico V giura inoltre che obbedirà a papa Pasquale II, salvo l’onore del regno e dell’impero, come gli imperatori cattolici ai pontefici romani. E conclude che osserverà tutte queste cose in buona fede, senza frode e riserve.

Va qui notata - incidentalmente - la portata, tutto sommato, assai modesta dell’obbligazione concordataria di parte imperiale.

Se si toglie, infatti, il formale impegno di rendere liberi il pontefice, i cardinali e gli altri prigionieri e ostaggi, l’unico obbligo “concordatario” di una certa consistenza concreta è quello della restituzione alla Chiesa Romana di patrimoni e possedimenti appresi dall’Impero durante la lotta delle investiture. Un obbligo già espressamente inserito fra le clausole del Concordato di Sutri³⁶.

³⁶ In proposito, cfr. **D. ARRU**, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., p. 57. Rilevando l’importanza di tale previsione, **U.-R. BLUMENTHAL**, *1111 and Canon Law in Rome*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 2019, vol. 36, p. 173, osserva che a Ponte Mammolo Pasquale II riesce a ottenere il ritorno dei « Patrimonia et possessiones Romanae ecclesiae », sebbene il pontificato sia ormai giunto al suo *nadir*.



Nel secondo documento di parte regia - "*Nomina iuratorum regis et formula iuramenti*" - viene riportato l'elenco nominativo dei giuratori di parte regia. Si tratta di quattordici personalità, di cui quattro sono arcivescovi e vescovi tedeschi e italiani (Colonia, Trento, Münster, Spira) e i restanti sono invece alti feudatari (conti e marchesi) dell'Impero.

In calce, la formula di conferma del giuramento, da cui si ricava che Enrico V e Pasquale II sono presenti all'atto.

Esso è concluso, l'11 aprile 1111, "*in agro iuxta pontem Mammeum*".

In questi cinque distinti atti - tre di parte pontificia, due di parte regia - è contenuto il nuovo Accordo fra Papato e Impero sulle investiture.

A essi segue un ulteriore, autonomo atto, che non è parte - propriamente - del medesimo Accordo, costituendone piuttosto uno svolgimento attuativo: il già citato "*Privilegium Paschalis II de investituris*", 12 aprile 1111, su cui dovremo ora soffermarci.

5 - Il Privilegio pontificio

Come ricordato sopra, dopo la stipulazione del Concordato a Ponte Mammolo (avvenuta l'11 aprile), viene redatto l'indomani, 12 aprile 1111, il Privilegio sulle investiture, destinato a essere promulgato il 13 aprile in occasione dell'incoronazione imperiale.

Il nuovo Privilegio riformula in termini sostanzialmente invariati le obbligazioni assunte dal pontefice nella sua "*Promissio*" giurata.

Dette obbligazioni appaiono tuttavia enunciate, nel Privilegio pontificio, in termini più ampi e circostanziati.

La parte introduttiva fa riferimento anzitutto all'incoronazione imperiale che sta, in definitiva, alla radice della partita concordataria apertasi fin da febbraio³⁷.

Il pontefice - rivolgendosi al sovrano tedesco - afferma che è per disposizione divina che il Regno germanico sia in consonanza con la Chiesa romana. E che i predecessori di Enrico hanno ricevuto la corona e l'Impero nella città di Roma per i loro meriti.

Ora la volontà divina ha voluto che anche Enrico ricevesse la corona e l'Impero, "*per nostri sacerdotii ministerium*".

Si riafferma, così, il principio secondo il quale è solo per mano papale che si ottiene l'incoronazione nel Sacro Romano Impero.

³⁷ Cfr. D. ARRU, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., p. 53 ss.



Il Privilegio passa a questo punto a trattare della questione delle investiture.

Rivolgendosi al sovrano teutonico, il pontefice afferma³⁸:

“Quella prerogativa della tua dignità, che i nostri predecessori concessero agli imperatori cattolici tuoi predecessori e confermarono con documenti di privilegi, noi pure concediamo alla tua dilezione e confermiamo col documento di questo privilegio”³⁹.

“Ossia che tu [Enrico], conferisca l’investitura con il bastone [pastorale] e l’anello ai vescovi e agli abati del tuo regno eletti liberamente, senza violenza e simonia”.

Il testo così prosegue:

“Dopo l’investitura [questi soggetti] ricevano la consacrazione dal vescovo al quale compete procedervi. Se qualcuno sia stato eletto dal clero e dal popolo senza il tuo assenso, se non sia investito da te, da nessuno sia consacrato [tranne tuttavia coloro che per consuetudine sono nella disposizione degli arcivescovi o del pontefice romano]”⁴⁰.

“Gli arcivescovi ed i vescovi abbiano la libertà di consacrare canonicamente i vescovi e gli abati da te investiti. I tuoi predecessori hanno infatti arricchito le chiese del loro regno di tanti loro *regalia* da dovere fondare il regno stesso sulle forze massimamente dei vescovi e degli abati e da essere necessario che la maestà regia plachi i dissensi popolari che spesso insorgono nelle elezioni”.

Da questi passaggi emerge non solo la precedenza dell’investitura rispetto alla consacrazione, ma anche la piena efficienza dell’*assenso regio* rispetto alla provvista degli uffici: senza di esso è impossibile procedere alla consacrazione, salvo che il sovrano disponga comunque l’investitura dell’eletto. Parimenti emerge che la libertà di arcivescovi e vescovi di consacrare i soggetti eletti e investiti è quella che il pontefice concede loro in considerazione dei vantaggi che le chiese hanno ricevuto dai sovrani:

³⁸ Nostra la traduzione che segue del testo latino del Privilegio. Cfr. anche la versione italiana riportata in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 492 s., e quella riscontrabile in **G. LEZIROLI**, *Relazioni fra Chiesa cattolica*, cit., p. 82 s.

³⁹ Va osservato che Pasquale II ricollega ad anteriori concessioni pontificie le investiture con l’anello e il pastorale; con ciò attribuendo a esse una sorta di legittimazione *ex parte Ecclesiae*; e, dall’altro, riconducendo all’autorità pontificia la fonte della loro esistenza e legittimità.

⁴⁰ Precisa **A. MERCATI**, *Raccolta di concordati*, cit., p. 16: «l’incluso fra [] non è in tutti i codici». Nella versione riportata in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 492 s., l’inciso richiamato non è presente.



risultano così aboliti divieti e restrizioni risalenti agli anni della lotta delle investiture.

A questa parte giustificativa del Privilegio ne segue un'altra di carattere esortativo, nella quale il pontefice concedente ricorda che incombe alla cura prudente del sovrano di conservare la grandezza della Chiesa romana e la salute delle altre Chiese con i loro benefici e servizi.

A chiusura del testo - con funzione di garanzia, rispetto alle disposizioni date - si ammonisce che, se un qualsiasi soggetto, ecclesiastico o secolare, conoscendo l'atto di questo privilegio vi contravvenga, sia irretito da anatema ed esposto all'infamia.

Infine, l'invocazione della misericordia divina: che essa custodisca quanti ottemperino alle nuove disposizioni e conceda alla persona e alla potestà di Enrico di imperare felicemente a onore e gloria di lei⁴¹.

Considerati anche i contenuti di quest'atto, appare confermata la prassi, nata nel febbraio di quello stesso anno 1111, in occasione del

⁴¹ Questo il testo latino: «Paschalis episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio Heinrico glorioso Theutonicorum regi et per Dei omnipotentis gratiam Romanorum imperatori augusto salutem et apostolicam benedictionem. Regnum vestrum sanctae Romanae ecclesiae singulariter coherere, dispositio divina constituit. Predecessores siquidem vestri probitatis et prudentiae amplioris gratia Romanae urbis coronam et imperium consecuti sunt. Ad cuius videlicet coronae et imperii dignitatem tuam quoque personam, fili karissime Heinrice, per nostri sacerdotii ministerium maiestas divina provexit. Illam igitur dignitatis prerogativam, quam predecessores nostri vestris predecessoribus catholicis imperatoribus concesserunt et privilegiorum paginis confirmaverunt, nos quoque dilectioni tuae concedimus et presentis privilegii pagina confirmamus, ut regni tui episcopis et abbatibus libere, preter violentiam et simoniam, electis investituram virgae et anuli conferas. Post investitionem vero canonicè consecrationem accipiant ab episcopo ad quem pertinuerit. Si quis autem a clero et populo preter assensum tuum electus fuerit, nisi a te investiat, a nemine consecratur [exceptis nimirum illis qui vel in archiepiscoporum vel in Romani pontificis solent dispositione consistere]. Sane archiepiscopi vel episcopi libertatem habeant a te investitos episcopos vel abbates canonicè consecrandi. Predecessores enim vestri ecclesias regni tui tantis regalium suorum beneficiis ampliarunt, ut regnum ipsum episcoporum maxime vel abbatum presidiis oporteat communiri, et populares dissensiones, que in electionibus sepe contingunt, regali oporteat maiestate compesci. Quam ob rem prudentiae et potestati tue cura debet sollicitius imminere, ut Romanae ecclesiae magnitudo et ceterarum salus tuis prestante domino beneficiis et serviciis conservetur. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae concessionis paginam sciens, contra eam temerario ausu venire temptaverit, anathematis vinculo, nisi resipuerit, innodetur honorisque ac dignitatis periculum patiat. Observantes autem misericordia divina custodiat et personam potestatemque tuam ad honorem suum et gloriam feliciter imperare concedat».



Concordato di Sutri, di rifondere in un *privilegium* pontificio le obbligazioni assunte sul piano bilaterale, nell'accordo concordatario (ad aprile quello di Ponte Mammolo; a febbraio quello di S. Maria in Turri)⁴².

6 - Sviluppi della vicenda

Il nuovo accordo, raggiunto fra Papato e Impero, suscita scontento in ambito ecclesiastico. Non è certo possibile stabilirne con certezza l'estensione e la reale consistenza.

È tuttavia sicuro che in luoghi e contesti diversi vengono assunte iniziative volte a ottenere la revoca del Privilegio con cui Pasquale II ha riconosciuto le prerogative imperiali di investitura. Tale Privilegio - si osserva - è contrario alla tradizione e può essere dichiarato nullo perché estorto con la forza.

Il movimento di protesta ha inizio in Italia e prende le mosse da Montecassino, il cui abate, Brunone, è anche vescovo di Segni.

Questi, secondo alcune cronache, avrebbe personalmente intimato a Pasquale II di rompere l'Accordo concluso con Enrico V e, dopo aver guadagnato il favore di alcuni cardinali, avrebbe addirittura radunato in Roma, nel giugno 1111, un'assemblea che condannò apertamente il cedimento papale⁴³.

In una lettera scritta in quel medesimo torno di tempo, Brunone di Segni chiede espressamente al pontefice di confermare i suoi precedenti decreti contro l'investitura laica⁴⁴ e di condannare il Privilegio del 12 aprile, che si pone in contraddizione con essi. Il giuramento strappato al pontefice con la forza può essere revocato⁴⁵.

⁴² Sul valore giuridico di questo autonomo atto di produzione normativa, cfr. **D. ARRU**, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., p. 63. Sul punto dovremo tornare in sede di considerazioni conclusive.

⁴³ **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 494 s.

⁴⁴ Com'è noto, erano stati proprio i provvedimenti risalenti al primo periodo del pontificato di Pasquale II (anzitutto quelli assunti nel Concilio riunitosi in Laterano nel 1102) a rinfocolare la lotta delle investiture. Cenni di richiamo in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 461 s.

⁴⁵ Cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 495. Cfr. pure **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 101; su questi passaggi, cfr. **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., pp. 122-127.



Analoghe contestazioni dell'Accordo raggiunto a Ponte Mammolo si registrano anche fuori d'Italia. Esse appaiono particolarmente vivaci in Francia, dove la persona del pontefice è fatta segno delle più severe condanne.

Non solo se ne critica fermamente l'operato: si pensi all'impetosa lettera che l'abate Goffredo di Vendôme indirizza a Pasquale II sul finire del 1111, contrassegnata dalle più gravi invettive contro di lui⁴⁶. Ma prende corpo, a un certo momento, nelle province ecclesiastiche di Lione e di Vienne, il proposito di sottoporre a giudizio il pontefice per il suo operato. L'arcivescovo di Lione, Giosserano, prevalendosi della sua autorità di Primate delle Gallie, convoca a tal fine un Concilio ad Anse⁴⁷.

Si affermano, tuttavia - oltralpe - anche gli orientamenti ispirati a moderazione. Anzitutto, quello espresso da Ivone di Chartres, il quale giustifica l'operato di Pasquale II, che è stato costretto a cedere alle ingiunzioni di Enrico V. Ivone si dice convinto che il papa, una volta tornato pienamente libero, richiamerà in vigore i suoi precedenti decreti⁴⁸.

Caratteristico della posizione di Ivone è, peraltro, l'atteggiamento pragmatico sulle investiture, in quanto egli ritiene che queste non tocchino questioni d'indole dogmatica o dottrinale. La consegna dell'anello e del pastorale non implica concessione del ministero spirituale ma riguarda unicamente le attribuzioni temporali dell'ufficio ecclesiastico.

Sono, questi, i capisaldi di quella "teoria *chartrense*" che, già adottata in Francia e Inghilterra per la composizione della lotta delle investiture, preparerà il terreno alla stipulazione del Concordato di Worms del 1122.

L'accordo raggiunto fra Papato e Impero nell'aprile 1111, oltre a determinare l'assunzione, in ambito ecclesiastico, di iniziative talora clamorose (emblematico il caso del Concilio di Anse, citato sopra), è all'origine di una copiosa letteratura intesa a contestare o ad approvare l'assetto dato, con esso, alla questione delle investiture⁴⁹.

⁴⁶ Cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 497; **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 102; **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 132 s.

⁴⁷ Richiami, al riguardo, in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 498; cfr. anche **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 102.

⁴⁸ Cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 498.

⁴⁹ In proposito, cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 494 ss., e, per richiami, **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 71 ss. Un'approfondita analisi è condotta, sul terreno giuridico, da **A. SOLMI**, *Stato e Chiesa*, cit., in particolare pp. 71-78. Un importante apporto alla trattazione della materia è offerto dall'elaborazione della dottrina canonistica: il suo sviluppo, ricorda **U.-R. BLUMENTHAL**, *1111 and Canon Law in Rome*, cit., p. 173,



Non è questa, evidentemente, la sede per esaminare in modo analitico tale letteratura. Ci limiteremo a richiamare alcune opere in cui sono esposti compiutamente gli argomenti delle parti in causa.

La prima di esse, dovuta a un Anonimo ecclesiastico francese, ha per titolo "*Defensio Paschalis papae*"⁵⁰. L'opera in questione ribadisce l'argomento secondo cui il pontefice avrebbe giurato a Ponte Mammolo sotto la pressione della violenza e il giuramento, perciò, non potrebbe ritenersi vincolante.

Pur condannando l'accaduto, l'Anonimo autore - seguendo l'indirizzo *chartrense* - riconosce all'autorità civile un certo controllo sui beni ecclesiastici e propone, sulla questione dei simboli, una composizione destinata a essere successivamente adottata.

Egli, in particolare, ribadisce che l'anello e il pastorale sono insegne di carattere religioso. A esse non devono fare ricorso i sovrani. Questi, d'altro lato, hanno lo scettro, quale simbolo del potere con cui governano. Con esso conferiscono i ducati, le contee e gli altri *regalia*. Se dunque il re vuole continuare a ricorrere all'anello e al pastorale, deve precisare che con essi intende conferire solo i suoi diritti di *regalia*. Diversamente - per evitare equivoci sul punto - è opportuno che egli conferisca i diritti di *regalia* con lo scettro⁵¹.

L'Anonimo autore della *Defensio* prefigura, con questi suggerimenti, il principio della duplice investitura spirituale e temporale, anche nei suoi risvolti esteriori e simbolici, così rilevanti nella mentalità medievale.

E sarà proprio in questa prospettiva che si ricomporrà la lotta fra Papato e Impero, con la stipulazione del Concordato di Worms.

La seconda opera che merita di essere qui ricordata ha per titolo "*Orthodoxa defensio imperialis*". In essa risultano compiutamente esposti gli

favorisce in quegli anni la pratica negoziale fra le parti contendenti e concorre al raggiungimento degli Accordi di Worms. Sugli sviluppi della canonistica, evidenziati attraverso l'esame delle Collezioni prodotte in età gregoriana, cfr. l'approfondita investigazione di O. CONDORELLI, *Gregorio VII e le collezioni canoniche della « riforma »*, cit., pp. 369-418; ivi appare confermata l'idea che questa stagione storica sia destinata a favorire una profonda riqualificazione della scienza e della pratica canonica, preparando il terreno alla sua « età classica ».

⁵⁰ *Disputatio vel defensio Paschalis papae*, a cura di E. SACKUR, in *Monumenta Germaniae Historica, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti*, t. II, Hahn, Hannover, 1892, pp. 658-666.

⁵¹ Cfr. A. FLICHE, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 500.



argomenti di parte imperiale che giustificano le pattuizioni concluse a Ponte Mammolo l'11 aprile 1111⁵².

Composta da un monaco di Farfa, probabilmente Gregorio da Catino, sotto l'ispirazione del suo abate Beraldo⁵³, l'opera, secondo l'opinione tradizionale, è fatta risalire all'estate del 1111. Altri preferisce invece datare questo scritto al 1112⁵⁴.

Due sono le tesi fondamentali enunciate nella "*Orthodoxa defensio imperialis*". Anzitutto, quella secondo cui l'imperatore è il capo della Chiesa, al quale spetta di comandare su tutti i membri di questa e che il pontefice non è che un membro della Chiesa stessa, subordinato, come tale, all'imperatore.

In secondo luogo, quella - suffragata da un passo della donazione di Costantino - secondo cui il pontefice deriva il suo potere dall'imperatore⁵⁵.

⁵² *Gregorii Catinensis monachi Farfensis orthodoxa defensio imperialis*, a cura di L. DE HEINEMANN, in *Monumenta Germaniae Historica, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti*, t. II, Hahn, Hannover, 1892, pp. 534-542.

⁵³ Va ricordato che il monastero di Farfa fu una delle roccaforti ecclesiastiche filo-imperiali in Italia. L'abate Beraldo (noto anche come Berardo III) fu uno dei maggiori esponenti del partito imperiale. Su di lui, ampi richiami storici e biografici in S. BOESCH GAJANO, *Berardo di Farfa*, cit., pp. 767-775; sul probabile autore dell'opera in questione, cfr. U. LONGO, *Gregorio da Catino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 59, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2002, pp. 254-259. Ivi (p. 257), l'A. precisa: «Per l'autorità e l'influenza di Gregorio come personalità di maggior rilievo culturale del monastero, vi è stato chi gli ha attribuito la redazione della *Orthodoxa defensio imperialis*, uno degli scritti di punta nel quadro della produzione politica e polemica farfense nei primi decenni del XII secolo». Quanto all'epoca della redazione, lo stesso A. afferma: «Il trattato fu composto intorno all'estate del 1111 in seguito all'esigenza di Farfa di difendersi da coloro che sostenevano che a causa della sua fedeltà all'Impero il monastero si trovava al di fuori della Chiesa» (loc. cit.). Sul ruolo dell'Abbazia farfense, cfr. AA. VV., *Farfa. Abbazia imperiale*. Atti del Convegno internazionale (Farfa-Santa Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003), a cura di R. DONDARINI, Il Segno dei Gabrielli, Negarine di san Pietro in Cariano, 2006.

⁵⁴ Sul punto, cfr. riferimenti in A. FLICHE, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 504. Questo A., in particolare, ritiene l'opera anteriore al settembre del 1112, così precisando: «È molto più probabile che sia posteriore al Concilio di Laterano [marzo 1112, n.d'a.], in cui i Gregoriani avevano ripreso il sopravvento e che risponda agli attacchi fatti contro Enrico V dopo l'aprile 1111».

⁵⁵ Su questi punti, cfr. S. BOESCH GAJANO, *Berardo di Farfa*, cit., p. 772 s.: «l'opuscolo proclama che il re è 'caput ecclesiae', cui è affidato un preciso compito religioso di mantenimento della disciplina e di lotta all'eresia, là dove non basti la parola del sacerdote; e come tale non è strano che a lui sia reso il 'debitum subiectionis' prima che al sacerdote il 'munus honoris' e che quindi i vescovi prima ricevano l'investitura dall'imperatore e quindi la consacrazione dal papa. Tale investitura, di cui si precisano i limiti, [...], non è



In quest'ottica, appare del tutto normale il contenuto dell'accordo del 1111 (e in specie del Privilegio pontificio), in forza del quale spetta all'imperatore di conferire l'investitura con l'anello e col pastorale⁵⁶.

Da quanto si è detto, emerge la riproposizione integrale dei postulati dottrinali del cesaropapismo imperiale. Il Concordato di Ponte Mammolo ne suggella il successo. Ben presto, tuttavia, si porranno le premesse per un loro ridimensionamento. Già il Concordato di Worms, undici anni dopo, sancirà competenze concorrenti, secolari e spirituali, nella provvista delle chiese⁵⁷.

La terza e ultima opera che sembra opportuno richiamare è il "*Liber de honore ecclesiae*", di cui è autore il monaco Placido di San Silvestro di Nonantola, presso Modena⁵⁸. Scritto probabilmente alla fine del 1111, il trattato afferma la nullità del Privilegio concesso da Pasquale II il 12 aprile di quell'anno, in quanto estorto con la violenza⁵⁹.

L'autore, riprendendo concetti già esposti a suo tempo da Brunone di Segni, è contrario non solo a ogni ipotesi di rinuncia patrimoniale, già

certamente contro la fede, ma anzi resa assolutamente necessaria dallo sviluppo dei beni delle chiese, che avendo sotto di loro vassalli e soldati costituirebbero un tremendo pericolo per l'imperatore se non fossero a lui legate dal giuramento di fedeltà. Il modo di elezione dei vescovi risulta dunque costituito da tre momenti: elezione, fatta dal clero e dal popolo, investitura, consacrazione da parte del papa. Non manca poi la difesa dell'unità dei due poteri in un ordine che solo dei pazzi innovatori, spargitori di inutile sangue, volevano sovvertire [...], come pure la difesa da ogni condanna dell'imperatore che solo Cristo poteva giudicare».

⁵⁶ Su questi punti cfr. **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 75 s.

⁵⁷ Si affermerà, cioè, una soluzione di compromesso: in proposito, cfr., da ultimo, **N. D'ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 192 s., nonché **V. GIGLIOTTI**, *Per una rilettura*, cit., p. 18 s. Già in precedenza, **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 110, richiamandosi a quanto affermato da **M. ASCHERI**, *Istituzioni medievali*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 201-202, aveva notato: «Il 'patto callistino' è un 'onorevole compromesso' raggiunto dalle parti mediante una serie di *distinctiones* (in specie di Ivo di Chartres) tra ufficio e possesso, tra aspetto temporale e spirituale, tra consegna della chiesa con pastorale ed anello e investitura feudale».

⁵⁸ In proposito, cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., pp. 495-497. Cfr., inoltre, **A. MERCATI**, *Placido priore di Nonantola (prima metà del secolo XII)*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province modenesi e parmensi*, V, 1953, s. 8, pp. 127-141; **M. ULTURALE**, *Placido di Nonantola*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 84, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, pp. 381-383.

⁵⁹ Per il testo, cfr. *Placidi monachi nonantulani Liber de honore ecclesiae*, a cura di L. VON HEINEMANN, E. SACKUR, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti*, t. II, cit., pp. 566-639.



prefigurata dal Concordato di Sutri, ma, altresì, a ogni ipotesi di compromesso che conceda specifici diritti al potere secolare⁶⁰.

Il concetto che appare centrale, nell'opera, è la difesa dei beni ecclesiastici: già nel prologo, Placido afferma che è indispensabile per la Chiesa avere un patrimonio⁶¹.

Il vescovo non può rinunciare ai beni ecclesiastici, la cui origine è molto anteriore agli imperatori cristiani: essi derivano dalle donazioni fatte alla Chiesa dai privati; gli imperatori non hanno fatto altro che confermarle in tempi successivi. Da allora, i beni affidati alla Chiesa appartengono a Cristo e la potestà temporale non ha alcun diritto su di essi⁶². Attraverso il suo patrimonio materiale, la Chiesa e il sacerdozio conservano la loro dignità⁶³. E ciò spiega anche il titolo dato all'opera in questione: essa è scritta

“con il fine precipuo di sostenere l'*honor* della Chiesa, ossia le sue prerogative 'patrimonialistiche' [...] e le sue ragioni giuridiche circa la proprietà e il possesso di beni - assolutamente inalienabili e da gestire autonomamente rispetto a disposizioni e a interferenze della potestas imperiale e regia” [...] “si pone al centro proprio l'aspetto patrimoniale (il tema dell'investitura risulta così strettamente legato a quello pratico relativo ai beni ecclesiastici)”⁶⁴.

⁶⁰ Così **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 496. Osserva **M. ULTURALE**, *Placido da Nonantola*, cit., p. 381: «il principale destinatario dell'aspra polemica condotta da Placido risulta essere lo stesso pontefice [Pasquale II], reo di aver ceduto alle pretese “sacrileghe” del potere laico di intervenire a proposito della materia principale sulla quale intendeva essere esercitata la *libertas ecclesiae*».

⁶¹ Così **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., loc. cit.

⁶² Cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., loc. cit. Su questi aspetti, cfr. **O. CAPITANI**, *Storia dell'Italia medievale*, cit., pp. 351-353; ivi si ricorda che, per Placido, la Chiesa «possiede in proprio e per sempre ciò che in qualsiasi circostanza e da chicchessia le sia stato offerto. Il *terrenarum rerum dominium* è conferito non dal sovrano, quindi, ad ogni elezione e consacrazione episcopale, ma dal metropolita che è il solo tramite di una concessione *de manu Domini*. L'investitura costitutiva del vescovo è, pertanto, solo quella dell'arcivescovo, strumento dell'azione di Dio. La tendenza era a far coincidere il momento dell'elezione con quello dell'amministrazione dei beni temporali, ivi compresi i *regalia*, s'intende: una tendenza che si sarebbe affermata in seguito e che era la logica conseguenza delle posizioni gregoriane».

⁶³ Cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., loc. cit.

⁶⁴ Cfr. **M. ULTURALE**, *Placido da Nonantola*, cit., p. 381. Sull'opera di Placido da Nonantola, si vedano le osservazioni sempre valide di **A. SOLMI**, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 73-76. Ivi (p. 73) si afferma, tra l'altro: «Il concetto della proprietà ecclesiastica, faticosamente svolto nel medioevo, [...] giunge al termine astratto della capacità giuridica della Chiesa in sé, intesa come personificazione di una unità collettiva. I possessi della



In altre parole, la questione delle investiture, che tocca principalmente il conferimento degli uffici ecclesiastici, favorisce l'aprirsi di una riflessione a tutto campo sui beni ecclesiastici: la loro origine, la loro condizione giuridica, la loro amministrazione. Un tema, questo, strettamente congiunto con quello più ampio dell'autonomia del clero e della *libertas ecclesiae*.

7 - La dichiarazione di nullità del Privilegio pontificio

Il diffuso malcontento suscitato in sede ecclesiastica dal Concordato di Ponte Mammolo e dal susseguente Privilegio pontificio sulle investiture è destinato a provocare conseguenze di grande importanza.

Già sul finire del 1111, Pasquale II, recuperata la piena libertà, di fronte alle estese contestazioni al suo operato, manifesta l'intento di revocare il Privilegio concesso il 12 aprile⁶⁵.

Il 18 marzo 1112 si apre un Concilio in Laterano, allo scopo di trattare della questione. Sono presenti oltre cento vescovi⁶⁶.

In quella sede si affronta il problema della validità di un Privilegio, quello del 12 aprile, che si assume estorto al pontefice con la violenza.

Gli ultimi dubbi, al riguardo, vengono dissipati in seguito a un'esposizione particolareggiata degli avvenimenti del febbraio-aprile 1111.

Per vincere gli scrupoli di Pasquale II, che intende mantenere il suo giuramento di non scomunicare Enrico V, si ricorre a un'ingegnosa procedura, ideata dal vescovo francese Gerardo d'Angoulême.

Il 23 marzo il pontefice afferma solennemente dinanzi al Concilio di attenersi alla Sacra Scrittura, ai canoni degli Apostoli, dei quattro Concili ecumenici di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia, ai decreti dei papi,

Chiesa non hanno più bisogno di un simbolo personificatore, né soffrono più una perpetua soggezione al signore temporale: essi sono concentrati e confusi in un istituto sacro, capace di diritto e d'azione: la Chiesa»; e si deduce, da ciò, che il «concetto di istituto ecclesiastico come persona giuridica [...] apparisce già in Placido».

⁶⁵ È significativo che il pontefice manifesti questo suo intendimento in una lettera all'arcivescovo Guido di Vienne, il quale aveva chiesto, insieme ad altri prelati francesi, di sottoporre il pontefice al giudizio di un Concilio. In proposito, accenni in **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 502.

⁶⁶ Cfr. **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 502; **F. DELLA ROCCA**, *Appunti di storia concordataria*, cit., p. 16 s.; **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 74 s.



e più particolarmente a quelli di Gregorio VII e Urbano II; loda ciò che gli uni e gli altri hanno lodato, condanna ciò che essi hanno condannato.

Fatta dal pontefice questa dichiarazione, il Concilio, in conformità di essa, dichiara nullo il *privilegium* che, in quanto estorto a Pasquale II con la forza, meglio andrebbe denominato come *pravilegium*⁶⁷.

Questo passo della dichiarazione conciliare, per il suo interesse, merita di essere richiamato *in extenso*.

Vi si legge:

«Noi tutti, radunati col pontefice in questo santo concilio, col nostro canonico diritto di censura e con autorità ecclesiastica, per giudizio dello Spirito Santo, condanniamo e sentenziamo nullo e cancelliamo del tutto e scomunichiamo, perché non abbia autorità né efficacia, quel privilegio, che non è un privilegio, ma deve esser chiamato “pravilegio”, estorto con la violenza da re Enrico al papa Pasquale per la liberazione dei prigionieri e della Chiesa. Si condanna perciò quanto in quel privilegio è contenuto, cioè che non debba esser consacrato da nessuno l’eletto del clero e del popolo, se non ha avuto prima l’investitura dal re; il che è contro la Spirito Santo e la disposizione canonica»⁶⁸.

Il Concilio - è stato giustamente osservato - “limitandosi ad annullare il privilegio estorto dall’imperatore”, ma astenendosi dallo scomunicare il sovrano teutonico, dava prova di moderazione⁶⁹.

⁶⁷ Su questi fatti cfr. ancora **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 502; **F. KEMPF**, *La riforma gregoriana*, cit., p. 514; **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 103; **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 140; **F. DELLA ROCCA**, *Appunti di storia concordataria*, cit., p. 16 s.; **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 75, nonché **U.R. BLUMENTHAL**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 221.

⁶⁸ Traduzione italiana riportata in **G. LEZIROLI**, *Relazioni fra Chiesa cattolica*, cit., p. 83. Il testo originale della dichiarazione si riscontra in *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV*, cit., pp. 571-573, ed è riprodotto in **A. MERCATI**, *Raccolta di concordati*, cit., pp. 16-18. Esso ha il seguente tenore: «Privilegium illud, quod non est privilegium, sed vere debet dici pravilegium, pro liberatione captivorum et ecclesiae a domno papa Paschali per violentiam Henrici regis extortum, nos omnes in hoc sancto concilio cum domno papa congregati canonica censura et ecclesiastica auctoritate, iudicio sancti Spiritus dampnamus et irritum esse iudicamus atque omnino cassamus et, ne quid auctoritatis et efficacitatis habeat, penitus excommunicamus. Et hoc ideo dampnatus est, quia in eo pravilegio continetur, quod electus canonice a clero et populo a nemine consacretur, nisi prius a rege investiatur, quod est contra Spiritum sanctum et canonicam institutionem». Su questi fatti cfr. ancora **F. DELLA ROCCA**, *Appunti di storia concordataria*, cit., p. 16 s.; **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 75; **N. D’ACUNTO**, *La lotta per le investiture*, cit., p. 191 s.

⁶⁹ Così **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti*, cit., p. 75. Osserva **F. DELLA ROCCA**,



Il Papato terrà ferma questa sua posizione anche in seguito: quando, nel 1116, Enrico V scenderà ancora in Italia per prendere possesso dei domini matildini, Pasquale II riunirà un Concilio in Laterano (6 marzo 1116), nel quale il Privilegio di Ponte Mammolo sarà nuovamente condannato⁷⁰. Il pontefice rifiuterà, anche in tale occasione, di scomunicare l'imperatore, come da più parti gli veniva richiesto. Mantenendo fede, con ciò, a un obbligo giurato in sede concordataria.

Va notato che la dichiarazione di nullità del Privilegio pontificio del 12 aprile 1111 non fa menzione della Convenzione sottoscritta e giurata il giorno prima (11 aprile 1111).

Appare tuttavia evidente che tale dichiarazione equivale a un'implicita denuncia del Concordato di Ponte Mammolo. Non soltanto, infatti, le obbligazioni assunte dalle Parti contraenti hanno carattere sinallagmatico, ma quella contenuta nella *Promissio* papale (e poi rifiuta nel *Privilegium*) costituisce la stessa ragion d'essere dell'Accordo. Privato della sua clausola fondamentale - quella che riafferma la piena validità del tradizionale sistema dell'investitura imperiale - il Concordato è reso caduco.

8 - Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto finora esposto, è possibile svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico sul Concordato di Ponte Mammolo 11 aprile 1111.

Per farlo, occorre preliminarmente notare che questo, a differenza del precedente Concordato di Sutri, ha un seguito effettivo e una reale applicazione.

Appunti di storia concordataria, cit., p. 17, che «si trattava di una soluzione di compromesso che però lasciava completamente in piedi la grande questione delle investiture; e cioè venivano dichiarati nulli, in quanto estorti con la violenza, i privilegi che il pontefice aveva riconosciuto con quell'accordo e, per riguardo al giuramento che il Papa in quell'occasione aveva fatto, venivano risparmiate ad Enrico le censure». Di «ambiguità» della soluzione adottata parla **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 140 s.

⁷⁰ Così **A. FLICHE**, *La Riforma Gregoriana*, cit., p. 507. Cfr. anche **F. KEMPE**, *La riforma gregoriana*, cit., p. 514; **P.F. PALUMBO**, *Pasquale II*, cit., p. 90, e, specialmente, **G.M. CANTARELLA**, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 145, nonché **ID.**, *Pasquale II*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., p. 234 s.



Nel nuovo Accordo trovano posto, anzitutto, obblighi di tipo “contrattuale”, destinati a essere assolti con un unico “adempimento”. Si tratta, essenzialmente, del rilascio del pontefice, dei cardinali e delle altre persone trattate in prigionia il 12 febbraio 1111, nonché dell’incoronazione dell’imperatore.

Possiamo dire, alla luce dei fatti ricordati sopra, che queste clausole concordatarie trovano effettiva e completa attuazione il 13 aprile 1111.

Più complesso è il discorso da fare per le clausole “normative” del Concordato: quelle, cioè, destinate a trovare attuazione continuativa nel tempo. Si tratta, anzitutto, della conservazione del regime delle investiture, secondo il rituale dell’anello e del pastorale, e, in secondo luogo, della restituzione di beni e patrimoni sottratti alla Chiesa romana durante la lotta delle investiture.

Quanto alle investiture, è del tutto evidente che la relativa clausola concordataria trova concreta attuazione: la conservazione di quel sistema - la disposizione fondamentale del Concordato di Ponte Mammolo - era all’origine non solo dell’insuccesso del Concordato di Sutri ma della stessa “lotta” fra Papato e Impero protrattasi con varia fortuna per alcuni decenni.

Gli sviluppi storici confermano pienamente che l’imperatore continuò ad avvalersi delle sue prerogative di investitura in modo non dissimile dal passato, contando, oltretutto, sul nuovo riconoscimento concordatario.

Riguardo all’obbligo, assunto dall’imperatore, di restituire beni e patrimoni già sottratti alla Chiesa romana, le cose risultavano meno semplici.

In ogni modo, fin da subito, Pasquale II s’indirizza a Enrico V per reclamare la restituzione delle patrimonialità sottratte. Il viaggio di ritorno del sovrano teutonico - è stato osservato - “è segnato dalle insistenti lettere di Pasquale II”⁷¹. In una missiva del 3 maggio, il pontefice riferisce che alcune città e castelli hanno rifiutato di obbedire al comando dell’imperatore [ossia all’impegno concordatariamente assunto da lui] di ritornare nel *patrimonium beati Petri*; quanto agli altri patrimoni, il papa confida che il comando dell’imperatore glieli farà restituire (segue un elenco di città e castelli, fra cui Civita Castellana, Narni, Perugia, Gubbio, Todi, Orvieto, Bagnoregio, Spoleto, Fermo, ecc.)⁷². Questa lettera papale - secondo

⁷¹ Così G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 109.

⁷² Cfr. G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., loc. cit.



quanto notato in sede storiografica - “è la prima richiesta formale a Enrico V di dar corso all’accordo di Sette Fratte”⁷³. Più precise e specifiche richieste sono contenute in altre lettere successive, inviate con una certa frequenza, almeno fino a giugno⁷⁴. È il segno che Pasquale II considera il Concordato pienamente valido e vincolante nelle sue disposizioni. Da parte sua, Enrico V dà prove concrete di voler adempiere l’obbligo concordatario⁷⁵.

Altre disposizioni del Concordato prevedono impegni destinati a trovare concreta attuazione nel tempo: così, anzitutto, la promessa di pace ai Romani e la garanzia di buone relazioni con essi, fatta dal sovrano tedesco; e poi, soprattutto, l’impegno assunto dalle parti contraenti a forme di reciproca collaborazione: il pontefice si impegna al consiglio e all’appoggio morale dell’imperatore; questi al sostegno politico e (all’occorrenza) militare del pontefice.

Si tratta, forse, di impegni formulati in modo generico, quasi clausole di stile, specie in accordi che compongono controversie fra le parti: da essi possono tuttavia derivare forme di relazione destinate a protrarsi nel tempo. Come in effetti avviene, nelle fasi iniziali, per l’attuazione del Concordato.

Alcune notazioni conclusive devono essere fatte sui profili formali e sostanziali del Concordato sottoscritto a Ponte Mammolo l’11 aprile 1111.

Abbiamo già notato che, dal punto di vista formale, il nuovo Concordato ripropone le sembianze esteriori del precedente Accordo di Sutri del 9 febbraio, il primo testo concordatario storicamente documentato.

In particolare, esso è formato col sistema del *duplice atto distinto*: le Parti redigono e sottoscrivono atti unilaterali recanti obblighi correlati; le disposizioni di ciascun atto si giustificano alla luce di quelle enunciate nell’altro⁷⁶. È lo schema già sperimentato a Sutri; con la singolarità, già

⁷³ Così G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., loc. cit.

⁷⁴ Cfr. ancora G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., loc. cit.

⁷⁵ Osserva, in proposito, G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, cit., p. 117: «la garanzia dell’intervento regio in sostegno dell’integrità patrimoniale delle chiese e della Chiesa romana ... [...] è un punto che sta a cuore a Pasquale e ai suoi in maniera evidente. E indubbiamente le stesse lettere papali ci informano che Enrico V assolse fedelmente il proprio impegno, che corrispondeva poi all’ufficio di difensore e protettore della Chiesa romana che avrebbe dovuto assumere con i gesti del cerimoniale d’incoronazione [...] ed aveva sottoscritto quando si era accollato la responsabilità di fornire ‘beneficii e servizi’ [...]».

⁷⁶ Come rileva P.A. d’AVACK, voce *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1961, p. 461, il concordato concluso nella forma del *duplice atto distinto*,



notata sopra, dell'asimmetria delle posizioni: solo da parte papale è formulata una *Promissio*, recante obblighi pattizi, mentre la bilateralità formale torna a manifestarsi nei correlati *Iuramenta*. Si può dire, comunque, che, sul piano formale, le due Parti vengono a collocarsi, come già avvenuto col Concordato di Sutri, su un piede di parità⁷⁷.

Un altro elemento formale di grande interesse viene poi riproposto, rispetto all'archetipo sutrino: il Privilegio papale.

Gli obblighi concordatari assunti dal pontefice vengono integralmente rifusi in un testo normativo di esclusiva produzione papale, il *privilegio*, appunto, che diviene la fonte da cui si fanno derivare gli impegni pattizi⁷⁸. Prende corpo una prassi destinata a rafforzarsi lungo i secoli⁷⁹ e sulla quale troverà fondamento la cosiddetta "teoria privilegiaria dei concordati", ancora sostenuta, in ambito canonistico, almeno fino agli inizi del sec. XX⁸⁰.

è quello «redatto rispettivamente dai due contraenti ciascuno per proprio conto o contemporaneamente o successivamente, e cioè dalla Santa Sede nella forma della bolla pontificia e dallo Stato nella forma in genere di una legge statale. Tale il sistema usato già dall'antico concordato di Worms del 1122 che constava appunto di un *privilegium pontificis* e di un distinto e autonomo *praeceptum imperatoris*», ecc.; **G. CATALANO**, voce *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. VIII, Treccani, Roma, 1988, p. 1, osserva che nei concordati redatti secondo questa forma, al privilegio pontificio si accompagnava «un autonomo atto della civile potestà nel caso in cui fosse stata pattuita una contropartita» e ricorda «a titolo esemplificativo, l'accordo di Worms del 1122 con cui fu posto termine alla lotta per le investiture, mediante la contemporanea redazione di due privilegi: quello *Callixtinum* e quello *Heinrici imperatoris*; potremmo anche ricordare il precedente accordo di Sutri del 1111 o il successivo *pactum beneventanum* del 1156 con i Normanni».

⁷⁷ Cfr., al riguardo, **D. ARRU**, *Aspetti del Concordato di Sutri*, cit., p. 65.

⁷⁸ Il successivo Concordato di Worms (1122) sarà direttamente strutturato su due *privilegia*: uno imperiale e uno pontificio. Non semplici obbligazioni giurate (*promissiones*) ma concessioni rivestite di carattere normativo.

⁷⁹ Ancora col Concordato francese del 1801, il primo concordato moderno, si fa ricorso a questo strumento, che sarà tuttavia dismesso, poco dopo, col Concordato italiano del 1803. In proposito, sia consentito il rinvio a **D. ARRU**, *Il concordato italiano del 1803*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 503. L'abbandono del privilegio (concesso in forma di bolla papale) favorirà l'emergere in ambito canonistico, della teoria contrattuale dei concordati: la fonte formale degli obblighi assunti è l'accordo, ormai concepito come convenzione bilaterale unitaria.

⁸⁰ Secondo tale teoria, il Concordato, pur avendo le sembianze di un accordo bilaterale, va considerato come una concessione unilaterale pontificia. Richiami in **P.A. d'AVACK**, voce *Concordato ecclesiastico*, cit., p. 449 s.; **G. CATALANO**, voce *Concordato ecclesiastico*, cit., p. 4 s.



Riguardo, poi, ai contenuti del Concordato di Ponte Mammolo, la segnalata asimmetria formale (una sola *Promissio*, anziché due *Promissiones*, come era avvenuto a Sutri) conferma il carattere “ineguale” dell’Accordo: la parte papale si trova in una situazione di inferiorità negoziale, rispetto alla controparte imperiale, a causa della prigionia in cui versa il pontefice.

Detta circostanza, peraltro, non impedisce che le due Parti riconoscano l’Accordo valido e produttivo di effetti, come notato più sopra.

Fra i contraenti vi è, già in sede introduttiva, lo scambio di reciproche obbligazioni.

Da parte imperiale, vi è la promessa di restituire la piena libertà al pontefice e ai cardinali e di garantirla nel tempo. Ciò che sembra prefigurare un nucleo minimo di “guarentigie” personali alle più alte cariche della Chiesa romana; a esse si aggiungono le garanzie patrimoniali. Vi è infatti l’impegno esplicito dell’imperatore di ridare indietro i beni già confiscati alla Chiesa romana. Come già nel Concordato di Sutri, emerge ormai chiaramente l’idea di un patrimonio ecclesiastico del tutto indipendente e distinto dal complesso dei diritti conferiti dall’imperatore a titolo feudale.

Vi è, da parte del pontefice, l’impegno a procedere all’incoronazione imperiale di Enrico V, lasciata in sospeso con i fatti del 12 febbraio. Ma vi è pure quello di non scomunicare il sovrano per le vicende appena trascorse: un impegno giurato al quale Pasquale II non vorrà mai venir meno.

Al di là di questo, vi è il comune impegno delle Parti al reciproco “aiuto”⁸¹ nelle rispettive sfere di azione: quasi un “principio di collaborazione” *ante litteram*.

Può, in effetti, apparire sorprendente che un tale principio direttivo trovi spazio in un Accordo fortemente segnato dal suo carattere “ineguale”: esso, in realtà, esprime la consapevolezza della “necessità” di un raccordo costante fra i due contraenti. E aiuta a comprendere i successivi sviluppi dei loro rapporti.

⁸¹ In particolare, come si è rilevato più sopra, il pontefice giura che *aiuterà* l’imperatore a governare il regno, mentre l’imperatore giura che *aiuterà* il pontefice a conservare il papato in modo quieto e sicuro. La specularità e reciprocità degli impegni giurati, integra, evidentemente, un principio di “collaborazione” fra le Parti contraenti. Ha affermato recentemente J. JOHREND, *Il ruolo di Gregorio VII nelle relazioni tra Papato e Impero (sec. XI-XII)*, in *Gregorio VII Vescovo di Roma e Pontefice universale*, cit., p. 135 s., che nella concezione gregoriana entrambi i poteri, il papato e l’impero, «erano poteri universali ed entrambi erano in relazione fra loro» e che «l’ideale della cooperazione tra i poteri universali rimase sempre ... come un vero e proprio principio guida» anche per i successori di Gregorio VII.



La materia che, comunque, risulta centrale nel Concordato in esame è quella della provvista di vescovati e abbazie.

Qui, occorre partire da una constatazione preliminare: la disposizione concordataria è formulata con estrema chiarezza.

La procedura di provvista si articola in tre fasi: a) anzitutto, l'elezione, a opera del clero e del popolo (dei religiosi per gli abati): effettuata liberamente e senza simonia, essa deve ottenere l'*assenso regio*; b) dipoi, l'investitura dell'eletto, per mano dell'imperatore, effettuata con i simboli dell'anello e del pastorale; c) infine, la consacrazione dell'eletto-investito, da parte dell'autorità ecclesiastica competente.

Viene, in tal modo, formalizzata in una disposizione concordataria e ribadita in un atto pontificio (il privilegio), quella procedura tradizionalmente seguita nell'Impero che, a un certo momento, aveva originato la lotta delle investiture.

Con l'attrazione dei maggiori uffici ecclesiastici nella struttura feudale dell'Impero (iniziata fin dall'epoca carolingia e poi sviluppata in età ottoniana), questi avevano assunto caratteri in parte nuovi; i loro titolari (vescovi e abati), accanto a funzioni religiose e pastorali, esercitavano una vera e propria potestà pubblicistica, col diritto di tutelare l'ordine pubblico, tenere milizie, batter moneta, amministrare la giustizia, ecc. Proprio con la complessa partita negoziale apertasi nel 1111, prende consistenza, per designare questo complesso di diritti e di poteri pubblicistici, un termine nuovo: i "regalia", i diritti regi⁸². Il termine "patrimonia" indica, a sua volta, il complesso dei beni che sono connessi alla titolarità degli stessi "regalia"⁸³.

È in considerazione di questo che l'imperatore rivendica il diritto di intervenire nella complessa procedura che porta alla provvista dei vescovati e delle abbazie: l'attribuzione della titolarità di poteri pubblicistici e delle connesse patrimonialità richiede e giustifica i suoi poteri. E, tuttavia, questa circostanza non è ancora sufficiente a spiegare fino in fondo le ragioni essenziali della disputa fra Papato e Impero sulle investiture. Occorre

⁸² Lo ricorda G.M. CANTARELLA, *Pasquale II*, in *Dizionario biografico*, cit., p. 561; ivi, con riferimento al Concordato di Sutri, si osserva: «per la prima volta si rendeva ufficiale un termine e uno strumento di invenzione recente, *regalia*, 'diritti del re (pubblici)'; erano quei diritti che il re conferiva attraverso il gesto dell'investitura». Sul punto, già in precedenza, O. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale*, cit., p. 352-354; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, cit., p. 354 s.

⁸³ In proposito, cfr. U.R. BLUMENTHAL, *Patrimonia and regalia in 1111*, in *Law, Church and Society. Essays in honor of Stephan Kuttner*, a cura di K. PENNINGTON, R. SOMERVILLE, Penn., Philadelphia, 1977, pp. 9-20.



ricercarle, necessariamente, nei profili “religiosi” della materia: due sono, in particolare, le doglianze che la Chiesa “gregoriana” manifesta, strettamente legate una all’altra. La prima, quella più conosciuta e famosa, è legata al fatto che l’investitura ha luogo attraverso il rituale dell’anello e del pastorale: due simboli di natura religiosa; l’anello indica il mistico legame sponsale che unisce il vescovo alla sua chiesa; il bacolo pastorale esprime la potestà del vescovo di guidare il suo gregge, ossia il popolo che gli è stato affidato. La mentalità medievale è particolarmente sensibile al linguaggio dei simboli: l’autorità sacerdotale ritiene sconveniente che il suddetto rituale sia affidato a un laico, per quanto rivestito della massima potestà civile; occorre che a officiarlo sia un esponente della gerarchia ecclesiastica. Ma vi è pure un ulteriore profilo che la controversia delle investiture mette in luce: la procedura per la provvista di vescovati e abbazie - come accennato - si articola in una successione di atti che forma oggetto di aspre contestazioni, in ambito ecclesiastico: all’elezione canonica (fatta a opera del clero e del popolo ma che richiede pur sempre l’*assenso regio*) fa seguito l’investitura dell’eletto: costui, cioè, viene immesso nel possesso dei *regalia* e delle patrimonialità dell’ufficio, prima di ricevere la consacrazione, da parte di arcivescovi e vescovi debitamente legittimati a effettuarla. Emerge, in tal modo, una seconda disarmonia, nell’ottica della Chiesa: che, cioè, l’atto della consacrazione, dovendo essere svolto nei confronti di un soggetto che è già stato immesso nel possesso dell’ufficio (con gli annessi poteri pubblicistici e patrimonialità), finisce per essere del tutto svilito della sua importanza (che è, invece, assolutamente primaria), divenendo quasi un passaggio obbligato e indefettibile, pur a fronte di casi in cui l’eletto sia ritenuto sprovvisto dei necessari requisiti o, magari, indegno, dall’autorità ecclesiastica.

Il sistema di provvista di vescovati e abbazie fin qui richiamato, che vede così strettamente legate la sfera religiosa e quella politica, ha - comunque - delle radici profonde, che vanno al di là del ruolo feudale assegnato a vescovi e abati. Esse rimandano a un assetto politico del tutto peculiare che l’Impero si è dato sin dalla sua fondazione, con Carlo Magno. L’Impero è esso stesso “Chiesa”, costituisce un’entità unitaria in cui l’elemento politico appare indisciungibile da quello religioso. A capo di questa struttura complessa, che dà all’Impero uno spiccato carattere teocratico e chiesastico, è posta la figura dell’Imperatore in cui è riunita la duplice dimensione di capo politico e di capo religioso: egli è la massima autorità religiosa della Chiesa. In modo pieno e incontestato nell’Impero



carolingio e poi, anche, in quello ottoniano: è il sistema della “Chiesa regia” (“*Reichskirche*”). Fin dalla fondazione del Sacro Romano Impero - quando le strutture istituzionali ecclesiastiche erano ancora in fase formativa - appariva chiaro che l'imperatore ne era la suprema autorità religiosa: i suoi poteri non si limitavano alla materia disciplinare ma si estendevano anche a quella dottrinale e dogmatica, come pure al culto. Questo potere ecclesiastico e religioso del sovrano - peraltro - era destinato ad andare incontro a un processo di graduale erosione, a misura che la gerarchia sacerdotale si strutturava e si rafforzava, con spazi progressivamente accresciuti di autonomia. La lotta delle investiture è il primo banco di prova di questa nuova tendenza: i poteri “religiosi” del cesaropapismo germanico divengono oggetto di contestazione ormai aperta. L'imperatore non può officiare il rito dell'anello e del pastorale perché è un laico e non un sacerdote; l'investitura dei vescovati e delle abbazie non può precedere la consacrazione episcopale, sia perché svislisce l'importanza del rito sacramentale, sia perché preclude all'autorità ordinata la necessaria verifica dei requisiti dell'eletto, sia perché, in fondo, immette nel possesso di un ufficio e di un patrimonio un soggetto che non ha ancora assunto pienamente lo *status* necessario.

L'autorità imperiale non intende tuttavia rinunciare al suo ruolo “religioso” né ai poteri “ecclesiastici” che vi sono connessi. E neppure ritiene conveniente privarsi della feudalità ecclesiastica, rivelatasi funzionale al migliore esercizio del potere centrale.

Di questa volontà di conservazione degli assetti politico-religiosi ereditati dal passato è espressione piena e coerente il Concordato stipulato a Ponte Mammolo l'11 aprile 1111.

Esso segna, come più volte notato, la piena ed esplicita riaffermazione della posizione imperiale, rispetto a ogni richiesta di parte ecclesiastica.

La rilevanza di questo Concordato, sul piano storico, è maggiore, in realtà, di quanto non appaia a prima vista: non solo esso - come si è già detto - trova reale (ancorché contrastata) applicazione tra le Parti, ma diviene ben presto la base normativa su cui si avvia la ricerca di un accomodamento che trovi il consenso aperto e pienamente libero del Papato romano.

Possiamo ben dire che il Concordato di Ponte Mammolo - assai più del Concordato di Sutri - prepara il terreno al Concordato di Worms. La *Pax Wormatiensis* conserva il sistema dell'investitura imperiale (e, con esso, la feudalità ecclesiastica), apportandovi quegli adattamenti - nelle forme



esteriori e nell'ordine delle precedenze - che erano stati lungamente invocati dall'autorità ecclesiastica.

